



CONVITTO NAZIONALE STATALE "GIORDANO BRUNO"

"FONDATO NEL 1807"

SCUOLE ANNESSE: PRIMARIA – SECONDARIA DI I° GRADO - LICEO CLASSICO – LICEO CLASSICO EUROPEO

Via San Francesco d'Assisi, n.119 - 81024 MADDALONI (CE)

Tel. 0823.434918 - Fax 0823.403369

C.F. 93044680614

cevc01000b@istruzione.it - www.convittogiordanobruno.gov.it

REGOLAMENTO IN MATERIA DI VIGILANZA DEGLI ALUNNI

Prot. N. 8230/l.1 del 27/10/2017

Al Personale Educativo e docente

Al DSGA

Al Personale ATA

Agli alunni

Ai genitori

All'Albo

Al sito WEB

Oggetto: Estratto dal Regolamento di istituto approvato in data 27/10/2017 dal Commissario straordinario, su proposta del collegio dei docenti, che lo ha elaborato e deliberato in data 26/10/2017 con delibera direttiva del Dirigente, concernente la disciplina della Vigilanza sugli alunni.

Pianificazione generale dell'organizzazione della vigilanza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l'art. 25 del D.lgs. 165 del 2001

Visto il D.lgs. 150/2009

Visto l'art. 2048 del codice civile

visto l'art. 591 del codice penale

Visto l' Art. 6.DPR 416/74- Attribuzioni del Consiglio di circolo o di istituto e della Giunta Esecutiva che nei convitti nazionali è sostituito dal Commissario straordinario

Visto il D.lgs 297/94 art.328 (Disciplina alunni) e art 491 (orario di servizio docenti)

Vista il D.lgs 81/2009 (Obblighi del datore di lavoro, del dirigente): individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza e la L.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni

Visto il DPR 235/07 che modifica il regolamento dello Statuto degli studenti e delle studentesse (D.P.R.24/06/1998 n. 249)

Visto il D.Lgs. 122/2009 sulla Valutazione del comportamento degli Studenti come novellato dal D.M. 66/2017

RENDE NOTO

a tutti: Personale educativo, docente, non docente, genitori, alunni il Regolamento mediante:

- affissione al sito WEB della scuola,
- consegna di una copia del regolamento a tutte le scuole annesse,
- informazione ai genitori attraverso i coordinatori di ordine di scuola, il coordinatore di classe tramite upload del presente regolamento sul REL, attraverso informativa del dirigente scolastico avvenuta con assemblea in data 27/10/2017
- Impegno degli insegnanti a comunicare alle famiglie tramite fonogramma o REL e al DS eventuali comportamenti scorretti con riferimento al Regolamento d'Istituto, invitando i genitori a far rispettare ai propri figli la regolare frequenza e l'orario di ingresso e gli alunni a mantenere un comportamento corretto all'entrata della scuola, durante gli intervalli, il cambio degli insegnanti e gli spostamenti nell'edificio;

E FORNISCE

in via preventiva alcune misure organizzative, tese ad impedire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze sulla vigilanza.

La custodia, il controllo, la vigilanza degli alunni sono un dovere primario di tutto il personale della scuola e rappresentano un dovere della famiglia al termine dell'orario delle lezioni/progetti/attività semiconvittuali.

Al riguardo vanno presi in esame diversi riferimenti normativi: norme relative alla natura giuridica, all'organizzazione del sistema scolastico e delle singole Istituzioni, al contratto di lavoro del personale (Testo unico - DLgs 297/94, art. 10; DPR n. 275/99 artt. 3,4,8; CCNL 2006-09); norme civilistiche che riguardano le responsabilità connesse alla vigilanza sui minori (Codice Civile: art. 2047; art 2048 e Codice Penale art. 591)).

Tale quadro normativo nel suo complesso assegna alla Scuola, ovvero al personale docente, al personale Ata ed al dirigente, ciascuno per le proprie competenze, il dovere della sorveglianza degli allievi per tutto il tempo in cui sono loro affidati. In particolare, è ricorrente in giurisprudenza l'affermazione che l'obbligo si estende dal momento dell'ingresso degli allievi nei locali della scuola a quello della loro uscita (cfr. Cass. 5/9/1986, n. 5424; n. 17574 del 7 maggio 2010), comprendendo il periodo destinato alla ricreazione.

Con l'art. 591 del codice Penale alla scuola viene attribuito l'onere di consegnare il minore ad adulto genitore o delegato per non incorrere nel reato di omessa custodia, incauto affidamento, negligenza nella vigilanza, abbandono di minore. Lo stesso dicasi per il genitore che non eserciti la propria responsabilità prelevando il proprio figlio minore di 14 anni dalla scuola o delegando apposita persona adulta.

PREMESSA

■ Il dirigente scolastico ha il dovere di predisporre misure organizzative idonee all'espletamento degli obblighi di vigilanza da parte del personale della scuola (art. 25 DLgs 165/01).

■ Per il comportamento del personale della scuola si fa riferimento al codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni.

Per le norme disciplinari vale il T.U. Decreto legislativo n.°297/94 e alle Indicazioni e istruzioni per l'applicazione al personale della scuola delle nuove norme in materia disciplinare introdotte dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

■ Per le funzioni del personale docente vale il CCNL 2006/09.

La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente e/o in sua vece il collaboratore scolastico deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

Tutto il Personale della Scuola è tenuto a seguire scrupolosamente il seguente Regolamento.

Art. 1 Vigilanza ed orario di servizio

1. La vigilanza sugli alunni, come stabilito dal Contratto della Scuola, è garantita dagli insegnanti in servizio.

2. Accoglienza. Art. 27 del C.C.N.L. 2006/09 (Docenti) – “Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi **in classe 5 minuti** prima dell'inizio delle lezioni (e delle loro ore di insegnamento) **e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi**”.

L'obbligo di vigilanza della scuola sui minori inizia nel momento in cui li accoglie e permane per tutta la durata del servizio scolastico e fino al subentro reale o potenziale dei genitori.

L'obbligo di sorveglianza della scuola, infatti, cessa con il trasferimento dello stesso ad altro soggetto legittimato ad assumerlo, che ha il dovere di disporre le modalità e di comunicarle alla scuola, che, comunque terminato l'orario delle lezioni o delle attività legate all'offerta formativa non ne ha più alcuna responsabilità, ottemperando a quanto disposto dalla famiglia in materia di ri-assunzione di detta responsabilità.

3. Ciascun docente è tenuto ad osservare diligentemente il proprio orario di servizio e non può invocare la circostanza di essere residente altrove come attenuante per eventuali reiterati ritardi o provocate e certificate disfunzioni del servizio. Presentarsi in ritardo in classe senza giustificato motivo espone il docente all'attribuzione della “culpa in vigilando”; il ripetersi di questa negligenza costituisce un'aggravante. Idem allontanarsi dalla classe lasciandola invigilata per qualsiasi motivo.

Art. 2 Norme di servizio

■ Ogni docente in servizio alla prima ora sarà **presente almeno cinque minuti** prima dell'inizio dell'ora per consentire il puntuale avvio delle lezioni: tale comportamento costituisce obbligo di servizio ai sensi del vigente CCNL e la eventuale inosservanza ha rilevanza disciplinare.

■ Ogni insegnante di scuola primaria accoglie gli alunni nel chiostro dalle ore 8.10 e alle ore 8.15 accompagna gli alunni nell'aula e, per la durata delle sue lezioni, **non li lascia mai soli**.

Ogni insegnante della SSI e del liceo accoglie gli alunni nell'aula alle ore 8.10 per la scuola secondaria di I grado e 8.15 per il Liceo, trovandosi a scuola 5 minuti prima per prelevare il computer da portare in aula per l'appello sul REL.

■ L'insegnante è il responsabile **dell'andamento disciplinare** della classe.

■ Durante le ore di lezione non è permesso agli insegnanti allontanarsi dalla propria aula se non per gravi motivi e per tempi brevissimi. In tal caso l'insegnante affida gli alunni al collaboratore scolastico del suo piano che provvederà alla loro sorveglianza.

■ Gli insegnanti, durante le **ore a disposizione per completamento dell'orario di cattedra**, sono tenuti a rimanere a scuola per tutta la durata delle stesse, rientrando queste nell'orario di servizio, rimanendo quindi a disposizione per emergenze connesse alla vigilanza.

■ **La vigilanza sui minori diversamente abili**, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dal docente della classe, che, all'occorrenza **potranno essere coadiuvati da un collaboratore scolastico**.

- I collaboratori scolastici vigileranno sui bambini e sui ragazzi disponendo gli alunni nel quadriportico. Dalle ore 8.10 gli alunni di SS I potranno accedere alle classi dallo scalone storico dove sarà un collaboratore di turno a vigilare l'accesso. Al termine dello scalone un altro collaboratore vigilerà l'accesso al salone dal quale i ragazzi accederanno alle aule. Lungo i corridoi saranno posizionati i collaboratori di turno che vigileranno sulle classi in caso di assenza del docente in attesa del sostituto.
- Per la scuola primaria i docenti accoglieranno i bambini nel chiostro nelle postazioni dedicate a ciascuna classe a partire dalle ore 8.10 e li condurranno in classe per iniziare le lezioni alle ore 8.15
- Per il Liceo, i docenti aspetteranno i ragazzi in classe alle ore 8.10, al suono della campanella i ragazzi entreranno nell'edificio.
- Alle ore 8.15 suono della seconda campanella avranno inizio le lezioni.
- Gli alunni ritardatari di SSI saranno fatti accedere dalla scala principale dove sosterrà il CS
- I bambini di SP saranno accompagnati dal CS al Salone dal quale sarà affidato alla CS addetta che lo accompagnerà in classe o lo affiderà al collaboratore di piano che lo condurrà in classe.
- Qualora il ritardo fosse di un'ora intera il genitore accompagna il ragazzo o il bambino al piano storico e lo affiderà al collaboratore che lo condurrà in classe.
- A nessun genitore è consentito l'accesso alla scala laterale nemmeno se convocato dal docente.
- La sala ricevimento per i docenti che devono ricevere genitori è ubicata nel salone storico.
- Al Liceo si eviterà di interrompere le lezioni se i genitori chiedono udienza al docente, rinviando al giorno di ricevimento o concordando appuntamento fuori orario di lezione anche se non in ora di ricevimento, per questioni urgenti, tramite il REL.
- I genitori vanno sempre ricevuti in ambienti riservati.
- Sul piano storico sono a ciò destinati Sala per lo staff, sala per riunioni, sala ricevimento.

Art. 3 Sostituzioni di colleghi assenti (in mancanza del docente supplente)

La sostituzione dei colleghi assenti è regolamentata come segue:

- Sostituzione ad opera dei docenti tenuti al recupero delle ore di permesso breve
- Sostituzione ad opera del docente con ore di disponibilità privilegiando il seguente ordine – docenti della stessa classe/sezione, della stessa disciplina, altri docenti (ove possibile si seguirà un criterio di rotazione)
- Sostituzione, ad opera del docente di sostegno qualora l'alunno disabile sia assente
- In situazioni di eccezionalità, e solo per motivi eccezionali, si provvederà al potenziamento numerico degli alunni collocandoli in altre classi privilegiando l'allocazione in classi parallele e comunque considerando la capienza massima delle aule in questione.

Il personale incaricato di disporre la sostituzione è individuabile nel responsabile di scuola o nel collaboratore del DS qualora le due figure coincidano. Costoro, all'inizio delle lezioni debbono accertarsi presso gli Uffici di segreteria di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi.

In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso all'Ufficio di Presidenza o al collaboratore del DS.

Il personale di segreteria è tenuto ad avvisare tempestivamente i collaboratori del DS preposti alle sostituzioni di eventuali assenze.

E' obbligatorio avere il registro cartaceo delle sostituzioni, dove il docente individuato per la sostituzione appone la firma di presa visione, in presenza del docente che ne dispone l'organizzazione.

I docenti di scuola primaria che hanno in orario le ore a disposizione per eventuali sostituzioni sono obbligati ad assolvere ad esse in quanto ore di regolare servizio.

In questo caso il registro delle sostituzioni è mero atto formale essendo già in orario di ciascuna docente le ore destinate alle sostituzioni dei docenti assenti.

I collaboratori del DS ricorreranno alle ore di sostituzione a pagamento solo una volta esperite tutte le forme non a pagamento, soprattutto nella scuola primaria, in considerazione del cospicuo numero di ore destinate alle sostituzioni (25 ore settimanali)

Art. 4 malesseri/infortuni (vedere anche Direttiva specifica del DS)

In caso di malessere sopraggiunto o infortunio, l'operatore presente richiederà l'intervento dell'addetto al primo soccorso presente; contestualmente provvederà ad avvisare i famigliari e, nelle situazioni di gravità anche presunta, inoltrerà richiesta di intervento urgente dei servizi sanitari d'emergenza (**n° tel. 118**).

In caso d'infortunio, l'insegnante presente, ai fini della procedura assicurativa, redigerà una sintetica relazione sull'accaduto da consegnare all'ufficio di segreteria, che dovrà contenere:

- generalità dell'alunno, sede e classe ecc;
- dinamica dell'incidente, luogo, data, ora ed esito;
- nominativi di eventuali testimoni o presenza dell'insegnante;
- eventuali soccorsi prestati e conseguenze riportate.

In caso di intervento medico ed ospedaliero occorre informare i famigliari della necessità di consegnare in segreteria la certificazione medica rilasciata dal personale curante.

In caso di attività esposte a rischio specifico, il personale è tenuto a prendere tutte le precauzioni possibili per ridurre al minimo i fattori di rischio.

In caso di incidenti o malori di una certa gravità sarà valutata la possibilità/opportunità di attendere l'arrivo dei genitori, immediatamente informati, o di avvisare subito il 118. In caso l'alunno debba essere portato al Pronto Soccorso in ambulanza e i genitori non siano ancora arrivati o siano irraggiungibili, l'alunno dovrà essere accompagnato dal docente o da un collaboratore scolastico.

In particolare: in caso di infortunio di un alunno/a durante l'orario scolastico o nel periodo preposto per l'accoglienza e la vigilanza, il docente o il collaboratore scolastico in turno di vigilanza deve avvertire tempestivamente e personalmente gli uffici di dirigenza e di segreteria, in modo che ne appuri i fatti, la responsabilità ed attivi le procedure opportune. Per quanto riguarda le azioni da attivare, i docenti si devono attenere al Regolamento per la sicurezza esposto in ogni scuola e in caso di incidente stilare immediatamente una relazione da consegnare agli uffici per l'espletamento delle opportune pratiche.

E' necessario redigere la dichiarazione anche nel caso di incidenti lievi o episodi incerti per evitare che nel caso di successive complicazioni o richieste di risarcimento per fatti non adeguatamente segnalati l'assicurazione non sia stata regolarmente attivata e quindi non copra il danno che di conseguenza resta a carico della scuola e del suo personale.

Art. 5 Vigilanza sugli alunni e cambio ora

La vigilanza sugli alunni è esercitata dal personale della scuola, docenti e personale ausiliario secondo la normativa vigente. L'insegnante è responsabile della vigilanza sugli alunni durante l'intero svolgimento delle lezioni e tale responsabilità permane durante le lezioni di eventuali docenti specializzati o esperti e (C.M. n. 26 del 13/3/1958 e successive - art. 61 legge 312/80) durante le visite guidate e i viaggi di istruzione.

(è il caso di evidenziare che l'art. 2048, 3° c. del c.c. prevede una responsabilità "aggravata" a carico dei docenti in quanto essa si basa su di una colpa presunta, ossia sulla presunzione di una "culpa in vigilando", di un negligente adempimento dell'obbligo di sorveglianza sugli allievi, vincibile solo con la prova liberatoria di non aver potuto impedire il fatto. E' necessario cioè che venga provato da parte dell'insegnante il caso fortuito, ossia un evento straordinario non prevedibile o superabile con la diligenza dovuta in relazione al caso concreto (età, grado di maturazione degli allievi, condizioni ambientali ecc). La prova liberatoria è stata, inoltre, caricata dalla giurisprudenza di un contenuto nel tempo sempre più gravoso. **I "precettori" non si liberano dalla responsabilità se non dimostrano in "positivo" di aver adottato in via preventiva le misure idonee ad evitare la situazione di pericolo favorevole alla commissione del fatto dannoso.** (Cfr. Cass. Sez. Un. 9.4.73,

n.997. cit. , ove si ritiene che la presenza dell'insegnante avesse potuto impedire l'evento dannoso con un intervento tempestivo finalizzato a dividere i due alunni che litigavano , evitando così che le ingiurie sfociassero in colluttazione. Si veda , anche, Cass. .3.2.72, n.260 ove si afferma che " la vigilanza è diretta ad impedire non soltanto che gli alunni compiano atti dannosi a terzi ma anche che restino danneggiati da atti compiuti da essi medesimi, da loro coetanei o da altre persone ovvero da fatti non umani. Sia che si applichi l'art. 2048 c.c. o l'art. 2043 c.c., **con l'affidamento degli alunni all'istituzione scolastica si attua un trasferimento di quegli obblighi di vigilanza che di regola incombono sui genitori a tutela dei figli "minori" e che restano "sospesi" per il periodo di tempo connesso all'affidamento stesso.**

Per la vigilanza durante gli intervalli i docenti sono coadiuvati dal personale ausiliario, che stazionerà lungo i corridoi. I docenti non impegnati nell'ora precedente agevolano il cambio facendosi trovare, al suono della campanella, in prossimità dell'aula (arrivo 5 minuti prima dell'inizio della lezione). Qualora i docenti interessati nel cambio fossero entrambi impegnati nell'ora precedente dovranno effettuare il cambio il più brevemente possibile.

Si ricorda ai docenti interessati al cambio di turno di non intrattenere colloqui con i colleghi onde evitare attese nei cambi previsti. I docenti che prendano servizio dopo la prima ora sono tenuti al rispetto della massima puntualità.

Agli studenti non è consentito uscire dalla classe durante il cambio orario; essi attenderanno l'arrivo dell'insegnante tenendo un comportamento corretto e restando seduti al proprio posto.

I genitori cui spetta la responsabilità per la colpa in educando sono tenuti a prendere visione del regolamento e a collaborare con la scuola sollecitando nei loro figli il rispetto rigoroso delle regole della scuola.

Art. 6 uscite alunni

Le uscite degli studenti dall'aula durante le ore di lezione non sono di norma consentite.

Possono essere concesse dai docenti solo in casi eccezionali e per un tempo limitato e per singolo alunno, considerando che gli allievi usufruiscono di pause didattiche ogni due ore e trenta.

E' vietato espellere momentaneamente dall'aula uno o più alunni (come forma di punizione), perché l'allontanamento non fa venir meno né riduce la responsabilità del docente rispetto alla vigilanza.

Le porte di ingresso agli edifici non dovranno mai essere lasciate incustodite e/o aperte, così come i cancelli d'accesso al chiostro. Analogamente è responsabilità del DSGA e dei collaboratori scolastici la chiusura durante tutta la giornata degli ingressi di servizio alla cucina (portone di ferro su via Giordano Bruno) , cancello del campo di basket e cancello di accesso al campo di calcio.

Art. 7 Modalità di uscita

Per le uscite anticipate, prima del termine delle lezioni sia antimeridiane, sia pomeridiane, è sempre necessaria la presenza di un genitore o persona adulta delegata allo scopo. I docenti sono tenuti a formalizzare sul registro di classe l'uscita anticipata, previa autorizzazione del DS o di un suo collaboratore all'uopo delegato.

Il genitore o la persona delegata dovrà obbligatoriamente firmare e indicare l'ora di uscita.

I docenti impegnati nell'ultima ora di lezione sono tenuti ad accompagnare gli alunni ordinatamente in fila fino all'uscita principale della scuola, assicurandosi di essere seguito dall'intera classe e affiderà l'alunno al genitore e/o adulto delegato per iscritto. Il personale ausiliario regolerà il deflusso verso l'esterno.

Nello scendere/salire le scale e nel recuperare l'uscita, si devono evitare ingorghi e intralci.

In particolare:

- a) gli alunni devono sempre essere presi in consegna dai genitori, affidatari o da persone da questi delegati. In caso di delega il genitore/affidatario deve fornire, all'URP , la lista delle persone da lui delegate, utilizzando il modulo fornito dalla scuola.
- b) L'assistente e l'autista dello scuolabus comunale o privati (eventualmente presenti) sono da intendersi come persone delegate alla consegna e al ritiro degli alunni i cui genitori hanno fatto richiesta formale del trasporto al Comune. In tal caso l'obbligo di vigilanza e la responsabilità degli operatori scolastici

iniziano e terminano nell'atrio di ingresso della scuola (chiodro) dove i delegati dei genitori devono ritirare i bambini e i ragazzi, per il Liceo, finite le scale, alla porta di ingresso.

In caso di delega, il personale presente deve verificare se la persona che preleva l'allievo, corrisponda a quella i cui dati sono depositati in segreteria e/o in possesso del coordinatore di classe. In nessun caso, l'allievo può essere prelevato da persona minorenni o sconosciuta. Né mai va consegnato l'alunno a persone che si dichiarano conoscenti o vicini di casa, o che siano noti al personale della scuola se non siano stati delegati dai genitori.

c) Gli insegnanti, in caso di mancata presenza del genitore/affidatario o suo delegato al momento dell'uscita dell'alunno dalla scuola, esperiti inutilmente tempi d'attesa e contatti telefonici, riportano il bambino/ragazzo ai piani superiori dove sarà contattata la locale Stazione dei carabinieri o i vigili urbani per la consegna del minore.

d) in caso di richiesta di uscita anticipata dalla scuola o al rientro pomeridiano dalle gite o viaggi d'istruzione, l'alunno deve essere ritirato dai genitori o da persona delegata.

Art.8

In ogni caso di ritardo o di assenza dei genitori o dei delegati, i minori semiconvittori per i quali i genitori abbiano opzionato la scelta di uscita alle 14.15 o alle 16.00, quando non siano presenti i genitori devono essere riportati in classe e non lasciati con il custode ad aspettare i genitori ritardatari.

Art. 9 Vigilanza sui “minori bisognosi di soccorso”

La vigilanza sui “minori bisognosi di soccorso”, nella fattispecie, alunni disabili, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o da chi ha mansione specifica (personale ATA ex-art. 7 CCNL 2005) o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico. In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

Art. 10 Spostamento alunni

Gli alunni che si recano nei campi di basket o di calcio o nei laboratori o in altri ambienti per attività varie (ludiche, ricreative, motorie, ecc.), devono essere accompagnati all'andata e al ritorno dai docenti che fanno uso di quei locali. La sorveglianza in detti ambienti è affidata all'insegnante ma non ne sono esenti i collaboratori scolastici. Gli alunni che si trovano a svolgere la lezione nei laboratori o in aule speciali devono essere accompagnati nelle loro aule prima dell'inizio dell'intervallo o dell'ora successiva. Ciò vale anche per gli alunni del Liceo, i cui docenti non possono aspettarli nei laboratori o nel campo lasciando che si spostino da soli.

Art- 11 Vigilanza negli spostamenti

Per gli alunni del Liceo gli insegnanti che svolgono le attività didattiche in ambienti diversi dalle aule e gli educatori quando si recano a mensa o nei luoghi di ricreazione sono tenuti ad accompagnare gli studenti verificando che tutta la classe sia unita e nessuno devii, così come nei momenti di ricreazione sono tenuti a vigilare gli spazi e ad essere sempre presenti e vigili per ogni evenienza, evitando che anche per pochi minuti i ragazzi siano invigilati.

Ciò vale soprattutto per gli Educatori durante la mensa e dopo di essa.

E' obbligo impedire, con idonea vigilanza durante la ricreazione, qualunque evento possa individuarsi come situazione a rischio, con una presenza accorta e osservando attentamente tutti i bambini /ragazzi, evitando distrazioni, allontanandosi o dando le spalle per rivolgersi ad altri colleghi, o mandando i bambini in bagno al piano superiore mentre si è a mensa, o nel campo di calcio, consapevole che devono attraversare tratti invigilati.

Pertanto, bisogna organizzare opportunamente l'uso dei servizi prima e dopo la mensa avendo cura di prendere gli alunni semiconvittori 10 minuti prima del pranzo, condurli in bagno per lavare le mani e usare i servizi e poi scendere a mensa. Analogamente dopo la mensa, si possono riportare ai servizi prima della ricreazione per evitare allontanamenti individuali.

Gli educatori sono tenuti al controllo, alla vigilanza attenta e alla sorveglianza dei gruppi di bambini anche misti durante le attività di ricreazione all'aperto.

Anche per gli studenti del liceo, gli educatori sono tenuti a disporsi in maniera che tutti gli spazi utilizzati dai ragazzi per la ricreazione abbiano sempre almeno un adulto che sorvegli e sia disponibile in caso di emergenza. I ragazzi, anche maggiorenni, non devono mai essere lasciati incustoditi.

Art. 12 Entrate in ritardo/Uscite anticipate

Le entrate in ritardo vanno sempre giustificate dal docente in classe. Nel caso la giustificazione non sia presentata contestualmente all'entrata in ritardo, il docente che accoglie l'alunno deve annotare, sul registro di classe, nello spazio del giorno successivo, l'obbligo della giustificazione da parte dello studente e contestualmente con SMS tramite REL avvisare la famiglia

Se un alunno entra a Scuola a lezioni già avviate, sarà autorizzato ad entrare in classe e si annoterà l'orario di ingresso che avrà il suo peso sul voto di comportamento come da regolamento interno.

Nessun allievo minorenni o maggiorenne può lasciare l'istituto durante l'orario scolastico. L'uscita anticipata viene richiesta per iscritto dal genitore presente a prelevare l'alunno e tenuta dal Coordinatore di classe nonché annotata sul REL. Gli alunni devono, comunque, essere ritirati da un genitore o da un suo delegato maggiorenne.

Non saranno autorizzate uscite richieste dai genitori telefonicamente.

Art. 13 Accompagnamento genitori in classe

E' fatto assoluto divieto ai genitori o altri accompagnatori degli alunni di accedere nell'edificio scolastico all'entrata e all'uscita, o durante le lezioni.

Dall'ingresso fino alle aule gli studenti saranno vigilati dai collaboratori scolastici e dai docenti.

Pertanto, gli alunni di scuola primaria o secondaria di I grado che giungano in ritardo devono essere accompagnati alle classi da un collaboratore scolastico lungo il percorso che dal chiostro porti alla classe.

Anche le uscite intermedie dei semiconvittori saranno sempre vigilate dai collaboratori scolastici che hanno l'obbligo di prelevare i ragazzi e i bambini dalle classi secondo gli orari prestabiliti scelti dai genitori e di accompagnarli in fila ordinata all'ingresso dove li consegneranno ai genitori o loro delegati. Non sono consentite in nessun ordine di scuola uscite autonome in orari intermedi.

Art. 14 Ritardi genitori

Qualora i genitori (o gli adulti) dei bambini, che normalmente vengono prelevati personalmente, siano in ritardo, il personale collaboratore dovrà custodire questi alunni, anche facendo ricorso a straordinario e comunque attuando tutti gli accorgimenti di comunicazione con la famiglia, con il Dirigente e/ suo collaboratore e fino a quando non venga provveduto in merito e i bambini prelevati in sicurezza. Se i ritardi sono reiterati va informata la dirigente per i provvedimenti conseguenziali

Art. 15 Frequenze irregolari

Nel caso di frequenza irregolare e di ritardo nelle giustificazioni, il coordinatore di classe deve avvisare e convocare per iscritto la famiglia dello studente. In difetto reiterato della famiglia il coordinatore darà comunicazione scritta al DS.

Art.16 Mensa

Durante il servizio mensa, gli educatori in orario si occuperanno della vigilanza e non possono assentarsi per espletare altri compiti.

Gli educatori presenti alla mensa abitueranno gli alunni a una adeguata igiene personale (lavarsi le Mani, usare opportunamente le posate,...) e, durante il pranzo controlleranno ed educeranno a comportamenti corretti.

Per i più piccoli si avrà cura di evitare l'uso del coltello e si provvederà a cura degli educatori di tagliare a pezzettini, carne, mozzarella, altro.

La frutta sarà tagliata dall'educatore e mangiata con forchetta dall'alunno.

Ciò che i bambini non gradiscono mangiare in quel momento deve essere, quando è conservabile, riposto accuratamente e fatto portare a casa. (mozzarella messa nel panino per esempio, o frutta e panino messi nello zaino) o fatta consumare a merenda o più tardi.

Le merende devono essere consegnate nelle classi dai collaboratori scolastici non oltre le 15.30 in numero sufficiente per gli alunni di ciascuna classe e non oltre.

Art.17 formazione/informazione sul tema della vigilanza

E' responsabilità del dirigente scolastico formare/informare i docenti, i collaboratori e coinvolgere i genitori sul tema delle responsabilità connesse alla vigilanza dei minori.

Tale tema è stato pertanto oggetto di analisi del rischio nel DVR (cliccando [qui](#) ne è possibile la consultazione)

Con successivo provvedimento è stata emanata apposita direttiva per i docenti e i collaboratori, è stato oggetto di informativa in assemblee dei genitori divisi per ordine di scuola, è stato oggetto di informativa nell'assemblea prima delle elezioni degli organi collegiali in data 16/10/2017, è stata data informativa tramite pubblicazione del presente regolamento sul sito della scuola e sul REL di ogni classe.

E' Stato, predisposto format specifico per i genitori che vogliono avvalersi della delega, In caso di uscite, gite, viaggi di istruzione, l'obbligo di vigilanza della scuola termina all'ora di rientro presumibile prevista sull'autorizzazione.

I genitori che non si atterranno a tale regolamento saranno segnalati ai Servizi Sociali.

Per quanto non specificato si rimanda al regolamento interno d'Istituto.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Pirozzi

*E' parte integrante del presente regolamento l'ALL.1 Estratto del DVR
Disposizioni del dirigente scolastico in attuazione del regolamento sulla vigilanza.*